SAFEGUARDING

REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AD ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI SUI TESSERATI

Introduzione:

Il presente documento disciplina gli strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età e orientamento sessuale ovvero per le ragioni di cui alla Direttiva Europea 2012/2019 e alla Legge Delega sul Riordino del CONI e sul professionismo sportivo dell'8 agosto 2019 n. 86 sui Tesserati, specie se minori d'età nell'ambito de LE ROSINE TORINO GOLF CLUB SOCIETA' DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA con sede in Strada del Gerbido, 97 in Grugliasco (TO) e con P.IVA: 10979510012 (di seguito, per brevità, indicata come "Società").

Il documento mira a ribadire:

1. l'impegno da parte della Società nel garantre che il Golf sia uno sport sicuro, un'esperienza positiva, coinvolgente e divertente per tutti, indipendentemente da età, genere, orientamento sessuale, origine, background sociale, livello di abilità, livello di coinvolgimento, disabilità.

2. Il golf deve essere un'esperienza sicura, ai giusti ritmi che permetta ai minorenni una crescita e uno sviluppo psicofisico al meglio delle proprie possibilità.

Di seguito indichiamo gli obbiettivi imprescindibili delle procedure stilate nel presente regolamento e condivisi con i lavoratori:

- Porre le basi per la salvaguardia dei minorenni.
- Garantire la sensibilizzazione e la prevenzione a livello organizzativo.
- Aumentare il livello di consapevolezza di tutti gli "attori"

- Fare gioco di squadra per l'individuazione e la segnalazione di problemi, rischi e pericoli.
- Monitorare l'applicazione delle procedure contenute nel presente documento.

Definizioni:

Safeguarding Officer: con lo scopo di prevenire e contrastare gli abusi, le violenze e le discriminazioni di cui all'art. 1 comma 1, Il Coni (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) istituisce il Safeguarding Officer. Il Safeguarding Officer è il responsabile delle politche di Safeguarding ed è competente sia per le situazioni di pericolo o abusi in corso, nel rispetto delle competenze della giustzia sportiva, nonché per le azioni di prevenzione. Il Safeguarding Officer è nominato dal Consiglio Federale.

Responsabile contro abusi, violenze, discriminazioni: allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportvi, anche ai sensi dell'art. 33 comma 6 del D.lgs. 36/2021, le associazioni sportive nominano un responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.

Per **LE ROSINE TORINO GOLF CLUB SSDRL** il Responsabile contro abusi, violenze e descriminazioni è identificato nel nominativo di **EMANUELE BIANCO** con i seguenti riferimenti: E-Mail: lelegolfcenter@gmail.com - Cellulare: +393923087117.

Art. 1 – Finalità

Diritto fondamentale dei tesserati è quello di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal D.lgs. n. 198/2006, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politca, religione, condizione patrimoniale, condizioni di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei Tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo.
Il presente documento costituisce l'insieme di Linee Guida e di Principi a cui la Società e tutti i suoi tesserati sono tenuti ad uniformarsi al fine di perseguire:

- la promozione dei diritti citati in precedenza;
- la promozione di una cultura e di un ambiente inclusivo che assicuri la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i tesserati, specie se minori, e garantisca l'uguaglianza e l'equità, nonchè valorizzi le diversità;
- la consapevolezza dei tesserati in ordine ai propri diritti e doveri, obblighi, responsabilità e tutele;
- l'individuazione e l'attuazione da parte della Società di adeguate misure, procedure e politche di safeguarding, anche in conformità con le raccomandazioni delle Safeguarding Rules, che riducano i rischi di condotte lesive dei diritti, specie nei confronti di tesserati minorenni;
- la gestone tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di fenomeni di abuso, violenza, discriminazione e la tutela dei segnalanti;
- l'informazione dei tesserati, anche minori, sulle misure e procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in particolare modo, sulle procedure per la segnalazione degli stessi;
- la partecipazione dei tesserati alle iniziative organizzate dalla società nell'ambito delle politche di safeguarding adottate;
- il coinvolgimento proattivo di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva nell'attuazione delle misure, procedure e politche di safeguarding della Società.

Il presente documento recepisce le disposizioni di cui alla legge 38 del 6 febbraio 2006, alla legge n. 38 del 23 febbraio 2009, alla legge n. 172 del 1 ottobre 2012, alla Legge 119 del 15 ottobre 2013, le disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, i Principi Fondamentali approvati dall'Osservatorio permanente del CONI per le politiche di safeguarding.

Art. 2 – Campo di applicazione

I soggetti tenuti al rispetto del presente documento sono:

- i tesserati, ai sensi di quanto disciplinato dallo Statuto Federale e dal Regolamento Organico Federale, presso la Società;
- tutti coloro che trattengono rapporti di Lavoro, collaborazione o volontariato con la Società;
- tutti coloro che, a qualsiasi titolo, intrattengono rapporti con la Società.

Art. 3 – Condotte rilevanti

Costituiscono comportamenti rilevanti ai fini del presente documento:

- l'abuso psicologico, ossia qualsiasi atto intenzionale e indesiderato incluso l'isolamento, il confinamento, la mancanza di rispetto, la sopraffazione, l'aggressione verbale, l'intimidazione o qualsiasi altro comportamento che possa incidere negativamente sul senso di identità, dignità e autostima o su emozioni, cognizioni, valori nonché convinzioni del tesserato ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utlizzo di strumenti digitali;
- l'abuso fisico, ossia qualsiasi atto deliberato e sgradito, consumato o tentato (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), idoneo in senso reale o potenziale di causare, direttamente o indirettamente, ovvero intenzionalmente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da comprometergli una sana e serena crescita. Tale atto può anche consistere nel costringere un atleta a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare atleti malati, infortunati o doloranti ad allenarsi comunque, nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strument sportvi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscano il consumo di alcool o le pratche di doping, o altre pratiche comunque vietate dalle norme vigenti;
- le molestie, ossia qualsiasi atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effeto intimidatorio, degradante o umiliante;
- l'abuso sessuale, ossia qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato ad attuare condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati e la violenza di genere, ossia tutte quelle forme di violenza da quella psicologica e fisica a quella sessuale, dagli atti persecutori a quelli discriminatori in base al sesso;
- il bullismo (o il cyberbullismo, se condotto online), ossia qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo da parte di uno o più soggetti, personalmente, anche attraverso i social network o altri strument di comunicazione, sia che si tratti di caso isolato sia di atto ripetuto nel tempo, ai

danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sugli stessi. Si possono anche consistere dei comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti ed atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali (anche in relazione alla performance sportive) diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima);
- il nonnismo (c.d. "hazing"), ossia ogni condotta che coinvolge un'iniziazione umiliante e/o pericolosa dei nuovi membri da parte dei membri veterani del medesimo gruppo;
- l'abuso di matrice religiosa, ossia l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume.
- l'abuso dei mezzi di correzione, ossia l'oltrepassare i limiti dell'uso del potere correttivo e disciplinare spettante a un soggetto nei confronti della persona offesa, che viene dunque esercitato con modalità non adeguate o al fine di perseguire un interesse diverso da quello per il quale tale potere è conferito dall'ordinamento federale;
- la negligenza (c.d. "negligence") ossia il mancato intervento di un tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dalla sua carica, incarico, officio, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi disciplinati dal presente Regolamento, ometta di intervenire e/o di segnalare al Responsabile delle politche di Safeguarding – la cui disciplina interessa la successive trattazione nel presente Regolamento – o alla Procura Federale, causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno;
- l'incuria (c.d. "neglect") ossia la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educatvo ed emotivo;
- altri comportamenti discriminatori, qualsiasi altro comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età ed orientamento sessuale.

Costituiscono altresì condotte rilevanti tutti quei comportamenti ulteriori che siano ostativi al raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1.

Art. 4 – Principi

I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti ad uniformare i propri comportamenti ai seguenti principi:

- assicurare un ambiente ispirato a principi di uguaglianza e di tutela della libertà, della dignità e dell'inviolabilità della persona;
- riservare ad ogni tesserato attenzione, impegno, rispetto e dignità, garantendo uguali condizioni senza distinzioni di età, etnia, condizione sociale, opinione politca, convinzione religiosa, genere, orientamento sessuale, disabilità e altro;
- prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio, percepite o conosciute anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino minorenni;
- segnalare senza indugio ogni circostanza di interesse agli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero ai soggetti preposti alla vigilanza;
- confrontarsi con il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni della Società ove si abbia il sospetto che possano essere attuate condotte rilevanti ai sensi del presente documento;
- far svolgere l'attività sportiva nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell'allievo, tenendo in considerazione anche gli interessi ed i bisogni dello stesso;
- programmare e gestire l'attività, anche in occasione delle trasferte, individuando soluzioni organizzative e logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati;

- ottenere, in caso di atleti minorenni, e conservare l'autorizzazione scritta dagli esercenti la responsabilità genitoriale qualora siano programmate sedute di allenamento singole e/o in orari in cui gli spazi utlizzati per l'attività sportiva non sia usualmente frequentata;
- prevenire, durante gli allenamenti e in gara, tutti i comportamenti e le condotte sopra descritte con azioni di sensibilizzazione e controllo;
- spiegare in modo chiaro ai fruitori dello spazio in cui si sta svolgendo l'attività sportiva, che gli apprezzamenti, i commenti e le valutazioni che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva possono essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona;
- favorire la rappresentanza paritaria di genere, nel rispetto della normativa applicabile.

Art. 5 – Tutela dei minori

La Società, quando instaura un rapporto di Lavoro, a prescindere dalla forma, con soggetti chiamati a svolgere mansioni comportanti contatti diretti e regolari con minori è tenuto a richiedere preventivamente copia del certficato del casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente, oppure, in alternativa, richiedere idonea autocertficazione.

Art. 6 – Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni

Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6, del D.lgs. n. 36/2021, la Società nomina un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni e lo comunica al **CONI** all'atto di affiliazione e riaffiliazione/aggregazione e riaggregazione.
Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni deve essere nominato nell'ambito di ciascun Affiliato tra persone di comprovata moralità e competenza in possesso dei seguenti requisiti:

- essere in possesso della cittadinanza italiana;
- non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi e pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;
- non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitve complessivamente superiori ad un anno, da parte delle FSN, delle DSA, degli EPS e del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti.

La nomina del Responsabile è adeguatamente resa pubblica nell'ambito del rispettivo sodalizio (mediante immediata affissione presso la sede e pubblicazione sulla rispettiva homepage del sito internet istituzionale, del nominatvo e dei suoi contatti) e inserita nel sistema gestonale federale, secondo le procedure previste dalla regolamentazione federale.

Il Responsabile dura in carica 6 (sei) anni e può essere riconfermato.

In caso di cessazione del ruolo di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, per dimissioni o per altro motvo, il sodalizio provvede entro 30 giorni alla nomina di un nuovo Responsabile inserendolo nel sistema gestionale federale, secondo le procedure previste dalla regolamentazione federale.

La nomina di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni può essere revocata ancora prima della scadenza del termine per gravi irregolarità di gestone o di funzionamento, con provvedimento motivato dell'organo preposto del sodalizio. Della revoca e delle motivazioni è data tempestiva notizia. La società provvede alla sostituzione ed alle relative comunicazioni in merito.

Il Responsabile è tenuto a:

- vigilare sulla corretta applicazione del Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati nell'ambito del rispettivo sodalizio nonché sulla corretta applicazione e aggiornamento dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei Codici di Condotta adottati dagli stessi;
- adottare le opportune iniziatve, anche con carattere d'urgenza (c.d. "quick-response"), per prevenire e contrastare, nell'ambito del proprio sodalizio, ogni forma di abuso, violenza e discriminazione nonché ogni iniziatva di sensibilizzazione che ritiene utile ed opportuna;
- segnalare eventuali condotte rilevanti e fornire allo stesso ogni informazione o documentazione richiesta;
- rispettare gli obblighi di riservatezza di cui all'art. 17 del Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati.
- formulare all'organo preposto le proposte di aggiornamento dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei Codici di Condotta, tenendo conto delle caratteristiche del sodalizio;
- valutare annualmente le misure dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportive e dei codici di condota nell'ambito del proprio sodalizio, eventualmente sviluppando e attuando, sulla base di tale valutazione, un piano d'azione al fine risolvere le criticità riscontrate;
- partecipare all'attività obbligatoria formativa organizzata dalla Società.

Art. 7 – Dovere di segnalazione

Chiunque venga a conoscenza di comportamenti rilevanti ai sensi del precedente art. 3 e che coinvolgano tesserati, specie se minorenni, è tenuto a darne immediata comunicazione al Procuratore Federale e/o tramite il Safeguarding Officer.
Chiunque sospetta comportamenti rilevanti ai sensi del presente Regolamento può confrontarsi con il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni o direttamente con il Safeguarding Officer.

Art. 8 – Diffusione ed attuazione

La Società, anche avvalendosi del supporto del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, si impegna alla pubblicazione e alla capillare diffusione del presente documento e del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione tra i propri tesserati e i propri volontari che, a qualsiasi titolo e ruolo, siano coinvolti nell'attività sportiva, alla messa a disposizione di ogni possibile strumento che ne favorisca la piena applicazione, allo svolgimento di verifiche in ordine ad ogni notizia di violazione delle norme nonché alla condivisione di materiale informatvo finalizzato alla sensibilizzazione sulla e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi.

Il presente documento è pubblicato sul sito internet della Società, se nella sua disponibilità, e/o affisso presso la sede della stessa ed è portato a conoscenza a tutti i collaboratori, qualunque sia il motivo della collaborazione, al momento in cui si instaura il rapporto con la Società o che ne richiederà il rispetto prevedendo, in caso di inosservanza, adeguate sanzioni disciplinari o contrattuali.

Art. 9 – Norme finali

Il presente documento è aggiornato dall'organo direttivo della Società con cadenza almeno quadriennale e ogni qual volta si renda necessario al fine di recepire le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali approvati dall'Osservatorio Permanente del CONI per le politche di Safeguarding ovvero le sue raccomandazioni nonché eventuali modifiche e integrazioni delle disposizioni del CONI.

Eventuali proposte di modifiche al presente documento dovranno essere sottoposte ed approvate dall'organo preposto della Società.

Per quanto non esplicitamente previsto si rimanda a quanto prescritto dallo Statuto della Società, da tutta la normatva federale approvata dal Consiglio Federale della Federazione Italiana Golf, inclusi il Regolamento per la prevenzione e il contrasto degli abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati, il Codice Etico, ed il Codice di Comportamento sportivo approvato dal CONI.

Il presente Regolamento, redatto in n° 7 (sette) pagine ed approvato dall'organo direttivo contestualmente alla nomina del Responsabile contro abusi, violenze e descriminazioni in data 13 dicembre 2024, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.